

Codice A1414E

D.D. 29 aprile 2024, n. 295

D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 - Parere di compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter comma 3, e 8 quater, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Ente "Associazione Comunità Emmanuel" - Realizzazione di un Alloggio di reinserimento per 6 posti letto denominato "Take Care", tipologia ex art. 12 B1 D.G.R. n. 61-12251 del 28.9.2009, sito in via Vittorio Emanuele II° n. 33, Chieri (TO).



ATTO DD 295/A1414E/2024

DEL 29/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 – Parere di compatibilità ai sensi dell’art. 8 ter comma 3, e 8 quater, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Ente “Associazione Comunità Emmanuel” - Realizzazione di un Alloggio di reinserimento per 6 posti letto denominato “Take Care”, tipologia ex art. 12 B1 D.G.R. n. 61-12251 del 28.9.2009, sito in via Vittorio Emanuele II° n. 33, Chieri (TO).

Premesso che:

- La D.G.R. n. 31-8596/2019 ha approvato la disciplina per le singole tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie soggette a verifica di compatibilità come da art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., stabilendo, tra l'altro, la durata dell’efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell’allegato A);

- La D.G.R. n. 56-6049 del 25.11.2022 ha aggiornato ed integrato l’elenco delle strutture accreditate dell’area Dipendenze;

Considerato che l’Associazione Comunità Emmanuel ha trasmesso a mezzo PEC, in data 5 marzo 2024, protocollato con prot. n. 6267 del 6 marzo 2024, il modello “H2” (Interventi che non necessitano di Permesso di Costruire o SCIA relativi a strutture sanitarie e socio-sanitarie destinate a persone affette da dipendenza patologica) di cui alla D.D. n. 858 del 9.12.2019 inerente la richiesta di verifica di compatibilità per la realizzazione di un “Alloggio di reinserimento” per 6 posti letto, tipologia ex art. 12 B1 D.G.R. n. 61-12251 del 28.9.2009, sito in via Vittorio Emanuele II° n. 33, Chieri (TO).

Tenuto conto che l’Associazione Comunità Emmanuel è attualmente Ente accreditato per l’area Dipendenze e, così come da Allegato 1 alla D.G.R. n. 56-6049 del 25.11.22, è già titolare dell’autorizzazione e dell’accreditamento di un altro alloggio di reinserimento per 6 posti letto sito in via Vittorio Emanuele II° n. 33, Chieri (TO) e con la presente richiesta intende attivare un ulteriore alloggio di reinserimento per 6 posti letto nello stesso stabile, ovvero in via Vittorio

Emanuele II° n. 33, Chieri (TO).

Gli uffici regionali, esaminati:

- l'elaborato progettuale, corredato di planimetrie in scala non inferiore a 1:200 dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento, che deve essere coerente con le azioni regionali di cui sopra e prevedere i requisiti strutturali e gestionali ex D.G.R. 28 settembre 2009, n. 61-12251 e s.m.i;
- la localizzazione territoriale.

Dato atto che:

- la verifica dei summenzionati requisiti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8-ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
- la verifica di compatibilità favorevole ex art. 8 ter, comma 3, e 8 quater è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione all'esercizio/funzionamento ex art. 8-ter, comma 2, che costituisce procedimento autonomo.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra menzionato, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., di esprimere parere favorevole di compatibilità, nelle more della revisione dei fabbisogni finalizzati a determinare le complessive esigenze programmatiche, alla richiesta presentata dal legale rappresentante dell'Associazione Comunità Emmanuel, precisando che i posti letto oggetto della richiesta sono autorizzabili e accreditabili in quanto trattasi di sostituzione di posti letto a suo tempo accreditati per una struttura residenziale ex art. 12A per complessivi 15 posti letto attualmente non più funzionante (D.G.R. n. 56-6049 del 25.11.22 – All. 2).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, artt. 8 ter, 8 quater e s.m.i.;
- visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- vista la D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- vista la D.G.R. n. 61-12251 del 28 settembre 2009 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 56-6049 del 25.11.2022;
- vista la D.D. n. 858 del 9 dicembre 2019;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di esprimere parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, e 8 quater del D.Lgs.

n. 502/1992 e s.m.i., sulla base della richiesta presentata dal Legale Rappresentante dell'Associazione Comunità Emmanuel, per la realizzazione di un "Alloggio di reinserimento", tipologia ex art. 12 B1 D.G.R. n. 61-12251 del 28.9.2009, sito in via Vittorio Emanuele II° n. 33, Chieri (TO), precisando che i 6 posti letto oggetto della richiesta sono autorizzabili e accreditabili in quanto trattasi di sostituzione di posti letto a suo tempo accreditati per una struttura residenziale ex art. 12A per complessivi 15 posti letto, attualmente non più funzionante (D.G.R. n. 56-6049 del 25.11.22 – All. 2), nelle more della revisione dei fabbisogni finalizzati a determinare le complessive esigenze programmatiche;

– di stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019, la validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente: due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento, il parere perde efficacia;

- di dare atto che l'esercizio delle attività previste per le strutture residenziali per le dipendenze è subordinato al possesso dei requisiti generali (soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologico-strutturali) stabiliti dalla D.G.R. n. 61-12251 del 28.9.2009 e al rilascio dei relativi titoli autorizzativi e di accreditamento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)
Firmato digitalmente da Isabella Silvia Martinetto